

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 2375

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPAGNOLI, FABBRI SERONI, CODRIGNANI, RODOTÀ, CHIOVINI, BERTANI FOGLI, BOTTARELLI, BOTTARI, BUTTAZZONI TONELLATO, CIAI TRIVELLI, COLONNA, GIADRESCO, GRANATI CARUSO, GUALANDI, MOLINERI, PECCHIA TORNATI, RICCI, SALVATO, SCARAMUCCI GUAITINI

Presentata il 20 febbraio 1981

Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n° 555, concernente norme sulla cittadinanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — È generalmente riconosciuto che la legislazione in materia di cittadinanza, in molte delle sue norme, è in aperto contrasto con la riforma del diritto di famiglia, approvata nel 1975 e con i principi costituzionali a cui essa si è ispirata

La legge 13 giugno 1912, n° 555, infatti, ha tradotto in disposizioni normative, concezioni che fondavano la famiglia sul principio autoritario della supremazia maritale, rimosso dal nuovo diritto di famiglia, che ha dato finalmente attuazione al principio costituzionale di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi

Già la legge 19 maggio 1975, n° 151 si è preoccupata, di superare alcune gravi

contraddizioni con la legge sulla cittadinanza, consentendo che la cittadina italiana che sposi uno straniero, il cui ordinamento statusca una attribuzione automatica della propria cittadinanza per matrimonio, possa mantenere la cittadinanza italiana, salvo che vi rinunci

Ma non vi è dubbio che tale innovazione ha affrontato e risolto solo un aspetto di una necessaria opera di adeguamento al nuovo diritto di famiglia, oltreché della legge sulla cittadinanza anche di altre disposizioni legislative quali quelle previste in alcuni articoli delle disposizioni preliminari al codice civile

Non vi è dubbio che a questa opera di adeguamento si debba procedere con

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

urgenza, in relazione alla assoluta inaccettabilità per la coscienza civile di norme che vanificano in concreto in una serie di casi, la riforma del diritto di famiglia, creando situazioni inaccettabili per l'aperta lesione del principio di uguaglianza

La necessità di porre rimedio a queste contraddizioni si pone perciò con particolare urgenza, con interventi legislativi immediati che abbiano carattere di priorità rispetto ad eventuali revisioni globali e generali della legislazione, cui esse si riferiscono, e che per la loro complessità richiedono maggiore maturazione e tempi assai più lunghi

La presente proposta di legge mira perciò a modificare quelle disposizioni delle legge 13 giugno 1912, n. 555 e delle disposizioni preliminari al codice civile che sono in aperto contrasto con la riforma del diritto di famiglia e con i principi della Costituzione

Per quanto riguarda la legge sulla cittadinanza la modifica deve riguardare la prevalenza del criterio che fa riferimento al padre anziché alla madre ai fini dell'acquisto della cittadinanza *iure sanguinis*. Infatti l'articolo 1, primo comma n. 1 e 2, afferma che è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, ma che è invece cittadino il figlio di madre cittadina solamente se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene. Inoltre l'articolo 2, secondo comma, prevede, nel caso di riconoscimento o di dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, che questi acquisti la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità

Nella proposta di legge che presentiamo si propone perciò all'articolo 1 che sia cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadina, oltretutto chi è nato in Italia se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge alla quale appartengono

L'articolo 3 stabilisce che ai fini dell'acquisto della cittadinanza, il riconoscimento come figlio naturale, la dichiarazione giudiziale di filiazione o l'adozione producono gli stessi effetti della filiazione legittima a far tempo dalla data dell'atto di riconoscimento, dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa o dal decreto che pronunzia l'adozione. Se l'atto idoneo a determinare l'acquisto della cittadinanza italiana riguarda un maggiorenne, questi può optare per la cittadinanza italiana rinunciando alla cittadinanza straniera cui abbia eventualmente diritto, entro un anno dalla data dell'atto stesso

Nell'articolo 2 inoltre viene disciplinata la situazione del figlio di un genitore italiano e di un genitore straniero, la cittadinanza del quale si trasmetta al figlio. Durante la minore età il figlio conserva in ogni caso la cittadinanza italiana. Alla maggiore età, se risiede in Italia, conserva la cittadinanza italiana, salvo rinuncia entro un anno dal compimento del 18° anno. Se risiede all'estero perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal compimento della maggiore età non dichiara di volerla conservare

Il secondo gruppo di disposizioni riguarda il problema degli effetti del matrimonio sulla cittadinanza nel caso di matrimonio tra un cittadino italiano e un cittadino straniero

Su questo punto l'attuale legislazione contraddice profondamente con i principi di uguaglianza. Mentre infatti la cittadina straniera che sposi un cittadino italiano acquista automaticamente la cittadinanza italiana, il cittadino straniero che sposi una cittadina italiana può acquistare la cittadinanza italiana per decreto del Presidente della Repubblica solo dopo due anni di residenza in Italia

Anche qui è necessaria una profonda modifica improntata ai principi di uguaglianza, e il più possibile ai principi della libera determinazione del soggetto, oltre che alla esigenza di non favorire la doppia cittadinanza

La regolamentazione deve riguardare innanzitutto la equiparazione degli effetti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del matrimonio sulla situazione del cittadino che sposi uno straniero, indipendentemente dal sesso dell'uno o dell'altra, stabilendo cioè che il cittadino o cittadina italiano che sposi uno straniero mantiene la cittadinanza italiana, salvo che vi rinunci, anche se per effetto del matrimonio acquisti una cittadinanza straniera

Anche le ipotesi dello straniero o straniera che sposino un cittadino o cittadina italiano, debbono trovare una soluzione che superi ogni discriminazione, ed in particolare quelle previste dagli attuali articoli 10 e 11 della legge del 1912

Si deve innanzitutto affermare che il soggetto straniero che contragga matrimonio con persona di cittadinanza italiana, acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Una diversità di disciplina è però opportuno prevedere per il caso in cui i coniugi dichiarino all'atto del matrimonio di voler fissare la residenza familiare in Italia, oppure no

Nella proposta di legge che viene presentata all'esame del Parlamento, nessuna distinzione viene fatta in relazione al fatto che si tratti, di straniero o di straniera, che sposi una cittadina o un cittadino italiano

Si è invece ritenuto opportuno adottare una diversa disciplina a seconda che la persona straniera che contrae matrimonio con un italiano sia residente da un certo periodo di tempo in Italia, oppure risieda all'estero

Se risiede da almeno sei mesi in Italia (o dichiara nell'atto di matrimonio di abitare stabilmente in Italia da almeno sei mesi) il cittadino o cittadina straniero, che sposi una cittadina o cittadino italiano, acquista automaticamente la cittadinanza italiana, salvo che a questa intenda rinunciare

Se invece risiede all'estero egli acquista la cittadinanza italiana solo se opta per questa entro un anno dal matrimonio, rinunciando alla cittadinanza originaria. Se non ritiene di optare per la cittadinanza italiana, entro il termine previsto, può farlo successivamente solo nel caso in cui, trasferita la propria residenza familiare in Italia, dopo un anno dal

trasferimento dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana. In sostanza vi è un favore per l'acquisizione della cittadinanza italiana per lo straniero che contrae matrimonio con un cittadino italiano e che risieda effettivamente in Italia. E tale favore opera anche nel corso di scioglimento del matrimonio. In questo caso, infatti, il coniuge straniero conserva la cittadinanza italiana, salvo che non risieda o si trasferisca all'estero e abbia mantenuto o riacquisito la propria cittadinanza originaria

Altre norme riguardano la disciplina dei casi in cui un cittadino italiano coniugato perde la cittadinanza (il coniuge può mantenere, salvo rinuncia, la cittadinanza italiana), o un cittadino straniero acquista la cittadinanza italiana (l'altro coniuge può optare per la cittadinanza italiana rinunciando a quella straniera e risiedendo in Italia), ed infine la situazione dei figli di chi acquista la cittadinanza italiana

Un terzo gruppo di norme da riformare per un necessario adeguamento al diritto di famiglia è costituito da alcune delle disposizioni preliminari al codice civile che dettano soluzioni in caso di conflitti tra leggi, e che sono in contrasto con il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. Si tratta di norme che in tema di rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e di rapporti tra genitori e figli adottano, in caso di conflitto tra leggi, il criterio della preferenza della legge nazionale del marito o del padre. Ora non vi è dubbio che le discipline predisposte dagli articoli 18, 19 e 20 delle disposizioni preliminari sono in radicale contrasto con il principio dell'uguaglianza tra i coniugi, per cui occorre sostituire al criterio di collegamento della legge nazionale del marito o del padre altro criterio che maggiormente rispetti i principi costituzionali

Tale criterio, sulla base delle soluzioni ratificate dall'Italia in vari settori del diritto internazionale privato e delle soluzioni adottate anche in altri Paesi, deve essere, ad avviso dei proponenti quello della residenza comune abituale, o, in

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

manca, quello della legge sostanziale italiana: si tratta di soluzione aperta su cui è opportuno un confronto di opinioni anche alla luce delle elaborazioni della migliore dottrina giuridica e delle esperienze comparatistiche

In questo senso vengono proposte specifiche modifiche degli articoli 18, 19 e 20 delle disposizioni preliminari del codice civile

L'importanza e l'urgenza del complesso delle modifiche proposte, non ha bisogno di essere sottolineata: essa d'altra parte è avvertita da tutte le forze politiche democratiche, con il concorso delle quali è dunque possibile realizzare il necessario adeguamento al nuovo diritto di famiglia di leggi formulate e ispirate a criteri superati e contrari alla coscienza civile oltreché alle norme della Costituzione

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

L'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente

« È cittadino per nascita

1) il figlio di padre o di madre cittadina,

2) chi è nato in Italia se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri, secondo la legge dello Stato al quale appartengono

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume sino a prova in contrario che vi sia nato »

ART 2

Dopo l'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è inserito il seguente

« ART 1-*bis* — Il figlio di un genitore italiano e di un genitore straniero, ove in possesso di cittadinanza straniera, è in ogni caso cittadino italiano durante la minore età. Egli mantiene la cittadinanza italiana se al compimento della maggiore età risiede in Italia salvo che rinunci entro un anno dalla data suddetta. Se residente all'estero egli perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal compimento della maggiore età non dichiara di volerla conservare

Se entrambi i genitori perdono la cittadinanza italiana, ovvero la perde solo uno dei due che ne era in possesso, il figlio minore che risiede all'estero ed è in possesso d'una cittadinanza straniera perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal compimento della maggiore età non dichiara di volerla conservare »

ART. 3

L'articolo 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente

« Ai fini dell'acquisto della cittadinanza, il riconoscimento come figlio naturale, la dichiarazione giudiziale di filiazione o l'adozione producono gli stessi effetti della filiazione legittima, a far tempo dalla data dell'atto di riconoscimento, dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarata o dal decreto che pronuncia l'adozione. Gli stessi effetti, ai fini della cittadinanza si determinano, altresì, nei confronti dei figli la paternità o la maternità dei quali non può essere dichiarata, purché sia stato loro giudizialmente riconosciuto il mantenimento, a far tempo dal passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Se l'atto idoneo a determinare l'acquisto della cittadinanza italiana a norma del comma precedente riguarda un maggiorenne, questi può optare per la cittadinanza italiana, rinunciando alla cittadinanza straniera cui abbia eventualmente diritto, entro un anno dalla data dell'atto stesso

Chi abbia conseguito la cittadinanza a' sensi dell'articolo 1, n. 2, non la perde per il solo fatto del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della filiazione naturale o dell'adozione da parte di uno straniero, ove il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale da parte di uno straniero si siano verificati dopo il compimento della maggiore età. Ove tali fatti si siano verificati durante la minore età, il soggetto mantiene la cittadinanza italiana, se entro un anno dal compimento della maggiore età dichiara di volerla conservare rinunciando alla cittadinanza cui abbia eventualmente diritto »

ART. 4

Il numero 2 del primo comma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente

« 2) se compiuto il 18° anno risieda nella Repubblica e dichiarare entro il 19° anno di eleggere la cittadinanza italiana, »

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale uno dei genitori o degli avi siano stati cittadini per nascita »

ART 5

Il numero 3 dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente

« 3) allo straniero che risieda da due anni ed abbia reso notevoli servizi all'Italia, »

ART 6

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente

« Nel caso di matrimonio tra due cittadini di Stati diversi, uno dei quali italiano

a) il coniuge italiano conserva la cittadinanza italiana, salvo rinuncia, anche se per effetto del matrimonio acquista una cittadinanza straniera. Ove abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, in occasione del matrimonio, nel caso di scioglimento di questo, la riacquista se risiede in Italia o vi rientra e se dichiara in entrambi i casi di voler riacquistare la cittadinanza,

b) il coniuge straniero acquista — salvo rinuncia — la cittadinanza italiana se all'atto del matrimonio risiede da almeno sei mesi in Italia o se dichiara nell'atto di matrimonio di abitare stabilmente in Italia da almeno sei mesi. Se il coniuge straniero risiede all'estero, egli acquista la cittadinanza italiana se, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, opta per la cittadinanza italiana rinunciando alla cittadinanza straniera. Se non ritiene di optare per la cittadinanza italiana entro il termine predetto, può

farlo successivamente solo nel caso in cui, trasferita la residenza familiare in Italia, dopo un anno dal trasferimento dichiararsi di voler optare per la cittadinanza italiana. In caso di scioglimento del matrimonio, il coniuge che ha acquistato la cittadinanza italiana in virtù del matrimonio e dell'opzione, e non vi rinunzi, la conserva, salvo che ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza d'origine

ART 7

L'articolo 11 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente

« Nel caso in cui un cittadino italiano coniugato perda la cittadinanza italiana, il coniuge di lui il quale sia cittadino italiano la conserva, salvo rinunzia, anche se per effetto dell'ottenimento di cittadinanza del coniuge acquisti una cittadinanza straniera

Nel caso in cui un cittadino straniero coniugato acquisti la cittadinanza italiana, il coniuge di lui può optare per la cittadinanza italiana, rinunziando alla cittadinanza straniera cui abbia eventualmente diritto, a condizione che si stabilisca, o mantenga la sua residenza, in Italia

Lo stesso vale per il coniuge dell'apolide il quale acquisti la cittadinanza italiana »

ART 8

L'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente

« I figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana i quali avrebbero acquistato la cittadinanza italiana per nascita ove fossero nati dopo l'acquisto della cittadinanza stessa da parte del genitore, sono cittadini italiani ad ogni effetto durante la minore età. Essi mantengono la cittadinanza italiana se entro un anno dal compimento della maggiore età rinunzino alla cittadinanza straniera cui abbiano eventualmente diritto »

ART 9

L'articolo 18 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente

« I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dalla legge dello Stato nel quale essi hanno la loro residenza abituale comune o, in mancanza, dalla legge sostanziale italiana »

ART 10

L'articolo 19 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente

« I rapporti patrimoniali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dalla legge nazionale da essi prescelta all'atto della celebrazione del matrimonio o con separata convenzione. In mancanza di specifici accordi, essi sono regolati dalla legge dello Stato nel quale essi hanno la loro residenza abituale comune o, in mancanza, dalla legge sostanziale italiana »

ART 11

L'articolo 20 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente

« I rapporti tra genitori e figli, siano essi legittimi, naturali o adottivi, sono regolati dalla legge dello Stato nel quale questi ultimi hanno la residenza abituale »

ART 12

Coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, per effetto delle norme della legge 13 giugno 1912, n. 555, non abbiano potuto acquistare la cittadinanza italiana, la ottengono con dichiarazione resa all'autorità competente